



ORDINANZA n. 39/2018

OGGETTO: SOSTA GRATUITA A RASO PER I VEICOLI ECOLOGICI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO MOBILITÀ

Premesso che con ordinanza PI/A 0005522 del 30 giugno 2016 è stato disposto di riconoscere la sosta gratuita negli stalli a pagamento a raso per i veicoli elettrici, a metano e ibrido-elettrici (aventi cilindrata fino a 2000 cc) sino al 30 giugno 2018;

Considerato che il numero limitato di veicoli che beneficiano di questa agevolazione non genera scompensi sulla gestione globale della sosta nell'area urbana;

Vista la deliberazione 198 del 18 giugno 2018 con cui la Giunta Comunale ha disposto la proroga della gratuità per i suddetti veicoli sino al 30 giugno 2020;

Visto il Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 Codice della Strada e s.m.i. ed il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e l'art. 52 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 17 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, l'art. 37 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione di giunta comunale n° 407 del 10/12/2014, con la quale, all'interno della variazione dell'organizzazione macrostrutturale del Comune di Udine, il servizio Viabilità e Sport è stato rinominato in Servizio Mobilità;

Visto il decreto 05/18 con cui il ViceSindaco ha attribuito all'ing. Cristina Croppo la responsabilità del Servizio Mobilità;

ORDINA

- la proroga, a livello sperimentale e sino al 30 giugno 2020, della sosta gratuita negli stalli a pagamento a raso per i veicoli elettrici, ibrido-elettrici (aventi cilindrata massima di 2.000 cc) e a metano;
- che tale agevolazione sia riconosciuta ai mezzi rientranti nelle categorie suddette mediante esposizione di copia della carta di circolazione da esporre sul parabrezza e dalla quale sia ben visibile la parte riguardante il tipo di propulsione nonché la targa del veicolo eventualmente omettendo i dati sensibili.

Gli organi preposti all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della Legge 241/90, si avverte che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al T.A.R. competente ai sensi della Legge 6.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3° del Decreto Legislativo n. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di attuazione del C.d.S., approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Udine, 26/06/18

La Dirigente del Servizio Mobilità
ing. Cristina Croppo